

## ALLEGATO 2

### NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE OGGETTO DI RIPUBBLICAZIONE

N.B. Di seguito sono riportati soltanto le parti degli articoli delle NTA che è possibile osservare, omettendo tutto il resto. Per la lettura completa degli articoli si rimanda alle NTA.

#### Art. 21. Cambio di destinazione d'uso

4. Il cambio di destinazione d'uso di unità immobiliari non residenziali verso la destinazione residenziale, oltre alle specifiche condizioni indicate dal RU nei singoli casi e tessuti in cui esso è previsto, comporta la corresponsione degli oneri di contributo per la città pubblica (Ccp) di cui all'Art. 120, calcolati nei termini di cui al comma 4 dello stesso articolo, applicando i valori percentuali dell'indice di perequazione/compensazione urbana (Ipu) con riferimento ai tessuti di appartenenza in analogia a quanto ivi indicato per gli Ambiti.

#### Art. 39. Grandi e medie strutture di vendita

6. Si considerano zone commercialmente sature, ove non incrementare lo sviluppo delle grandi e medie strutture di vendita:

- l'UTOE 2 ad esclusione della fascia di bordo FDB;
- l'UTOE 4 ad esclusione delle aree del PII Comparto Stazione;
- il territorio montano e pedemontano.

#### Art. 40. Esercizi di vicinato, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, servizi alla persona

Interventi ammessi	Definizione normativa	Prescrizioni aggiuntive all'Art. 25
C.uso	Art. 21	- Il cambio di destinazione verso il residenziale (ma anche per funzioni artigianali, direzionali, ecc.) è permesso per gli edifici o parti di edificio purché siano inseriti in contesti e/o tessuti che abbiano le seguenti condizioni generali: prevalente vocazione residenziale e/o funzione compatibile con il tessuto insediativo; dotazione delle urbanizzazioni primarie; facilità di accesso; risultare inutilizzati dal momento dell'adozione del RU; non essere compresi all'interno delle zone artigianali previste dal vigente PRG; numero massimo di alloggi: 10 interventi subordinati alla redazione di PUC deve essere prevista una quota minima di social housing pari al 30%

#### Art. 41. Edifici e aree a destinazione d'uso direzionale e di servizio

Interventi ammessi	Definizione normativa	Prescrizioni aggiuntive all'Art. 25
C.uso	Art. 21	- Il cambio di destinazione verso il residenziale (ma anche per funzioni commerciali, artigianali, ecc.) è permesso per gli edifici o parti di edificio purché siano inseriti in contesti e/o tessuti che abbiano le seguenti condizioni generali: prevalente vocazione residenziale e/o funzione compatibile con il tessuto insediativo; dotazione delle urbanizzazioni primarie; facilità di accesso; risultare inutilizzati dal momento dell'adozione del RU; non essere compresi all'interno delle zone artigianali previste dal vigente PRG; numero massimo di alloggi: 10

		interventi subordinati alla redazione di PUC deve essere prevista una quota minima di social housing pari al 30%
--	--	---

**Art. 44. Interventi ammessi sulle strutture ricettive alberghiere**

Interventi ammessi	Definizione normativa	Prescrizioni aggiuntive all' Art. 25
--------------------	-----------------------	--------------------------------------

C.uso	Art. 21	- Nel sottosistema di San Carlo, fermo restando gli altri parametri già previsti, nel caso di edifici con altezza pari o superiore a 4 piani, il C.uso è consentito abbattendo il 50% della volumetria originaria;
-------	---------	--

**Art. 46. Criteri generali, finalità e funzioni ammesse**

2. ----- Sono, altresì, escluse dall'area della ZIA le attività di deposito dei materiali lapidei, non direttamente collegate alla lavorazione.

**Art. 87. Contenuti del Piano degli arenili e dei viali a mare**

1. -----;

- riequilibrio del rapporto tra spiagge libere/libere attrezzate con le spiagge in concessione nella proporzione di almeno il 20%, non computando scogliere e sbocchi focivi;

**Art. 112. Interventi ammessi sugli edifici esistenti a destinazione d'uso non agricola**

1. Sugli edifici esistenti a destinazione d'uso non agricola oltre agli interventi previsti dall'art. 79, comma 1, della LR n. 65/2014 sono consentiti gli interventi di Rist.cons.a e Rist.cons.b, Add.a e Deloc.; quest'ultimi esclusivamente per consentire lo spostamento dei fabbricati all'interno dei tessuti insediativi, mediante interventi di aggregazione insediativa e contestuale liberazione, ricomposizione ed incremento degli spazi verdi per attività agricole o con funzione di riequilibrio ambientale.

**Art. 113. Tutela e valorizzazione di componenti peculiari di tipo paesaggistico-ambientale**

7. Nei SIR per la tutela dei valori ambientali riconosciuti si applicano le disposizioni di cui all'art. 44 del PS. Sugli edifici rurali di valore storico testimoniale, gli alpeggi ed i fabbricati tradizionali per le attività di pastorizia si applicano le disposizioni di cui all'Art. 56. Sui rifugi alpini e bivacchi si applicano le disposizioni di cui all'Art. 115. Sugli altri edifici sparsi diversi da quelli precedenti sono ammessi interventi di Ma.o, Ma.str., Re/Co, C.uso per attività turistico-escursionistiche, Rist.cons, Add. tipo a) e Rip.

**Art. 126. Aree per l'istruzione**

Interventi ammessi	Definizione normativa	Prescrizioni aggiuntive all' Art. 25
--------------------	-----------------------	--------------------------------------

C.uso	Art. 21	- E' ammesso il C.uso in residenziale, commerciale, direzionale e di servizio ed industriale/artigianale per gli edifici o parti di edificio purché siano inseriti in contesti e/o tessuti che abbiano le seguenti condizioni generali: prevalente vocazione residenziale e/o funzione compatibile con il tessuto insediativo; dotazione delle urbanizzazioni primarie; facilità di accesso; risultare inutilizzati dal momento dell'adozione del RU; per il cambio d'uso in residenziale non essere compresi all'interno delle zone artigianali previste dal vigente PRG; eccedenza di specifico spazio e/o attrezzatura pubblica rispetto ai minimi di legge previsti dal DM n. 1444/1968 e dal RU al fine di garantire in ogni caso le corrette condizioni qualitative dell'assetto insediativo, previste dalle norme vigenti; non essere gravati da convenzioni di servitù di uso pubblico; interventi subordinati alla redazione di PUC; - Per gli interventi di cambio di destinazione sono sempre da prevedersi opportune forme di perequazione.
-------	---------	--

		- Il cambio di destinazione verso il residenziale deve prevedere una quota minima di social housing pari al 70%.
--	--	--

**Art. 127. Aree per attrezzature d'interesse comune**

Interventi ammessi	Definizione normativa	Prescrizioni aggiuntive all' Art. 25
--------------------	-----------------------	--------------------------------------

C.uso	Art. 21	<p>- E' ammesso il C.uso in residenziale, commerciale, direzionale e di servizio ed industriale/artigianale per gli edifici o parti di edificio purché siano inseriti in contesti e/o tessuti che abbiano le seguenti condizioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>prevalente vocazione residenziale e/o funzione compatibile con il tessuto insediativo;</li> <li>dotazione delle urbanizzazioni primarie;</li> <li>facilità di accesso;</li> <li>risultare inutilizzati dal momento dell'adozione del RU;</li> <li>per il cambio d'uso in residenziale non essere compresi all'interno delle zone artigianali previste dal vigente PRG;</li> <li>eccedenza di specifico spazio e/o attrezzatura pubblica rispetto ai minimi di legge previsti dal DM n. 1444/1968 e dal RU al fine di garantire in ogni caso le corrette condizioni qualitative dell'assetto insediativo, previste dalle norme vigenti;</li> <li>non essere gravati da convenzioni di servitù di uso pubblico;</li> <li>interventi subordinati alla redazione di PUC;</li> </ul> <p>- Per gli interventi di cambio di destinazione sono sempre da prevedersi opportune forme di perequazione.</p> <p>- Il cambio di destinazione verso il residenziale deve prevedere una quota minima di social housing pari al 70%.</p>
-------	---------	--